

anno 7 numero 4 luglio agosto 2017

ISSN 2239-8015

PATRIMONIO PUBBLICO

*demanio, patrimonio
e beni pubblici*

**notiziario bimestrale
di giurisprudenza**

EXEOedizioni

professionisti
pubblica amministrazione

PATRIMONIO PUBBLICO

demanio, patrimonio e beni pubblici

**notiziario bimestrale
di giurisprudenza**

**anno 7 numero 4
luglio agosto 2017**




info@exeo.it

La presente pubblicazione è composta da una selezione delle notizie più lette - derivanti dalla giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici - pubblicate nel bimestre di riferimento dalla rivista telematica www.patrimoniopubblico.it. Alle massime/sintesi sono associati i brani pertinenti originali delle sentenze a cui si riferiscono.

Copyright © 2017 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle stesse e il titolo della notizia costituiscono parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito senza l'autorizzazione di Exeo srl. Quanto alla riproduzione delle sintesi/massime, sono consentite esclusivamente citazioni in virgolettato a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dall'indicazione della fonte. Ogni altra riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo è vietata senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del singolo destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime/sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili, anche a causa dell'intrinseca complessità della materia e dell'incessante susseguirsi di svariati orientamenti giurisprudenziali di cui può essere dato conto solo parzialmente. Con riguardo a ciò, l'editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza nel suo testo originale.

Numero finito di elaborare il giorno 5 settembre 2017 | Materia: beni pubblici | Tipologia: notiziario | Formato: digitale, pdf | ISSN 2239-8015 | Prezzo: € 20,00 IVA compresa singolo numero | Collana: osservatorio di giurisprudenza, diretta da Paolo Loro | Nic: 290 | codice: PAT40 | Acquisto, pagamento e consegna del prodotto avvengono esclusivamente via internet tramite il sito www.exeo.it. | Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c. s. i. v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Buzzacarina 20 35020 BRUGINE PD Luogo di elaborazione presso la sede operativa. L'editore ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento inviato a info@exeo.it.



professionisti

pubblica amministrazione

www.patrimoniopubblico.it - www.territorio.it - www.exeo.it

DEMANIO E PATRIMONIO -> ABUSI DEI PRIVATI -> AUTOTUTELA -> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA

Sintesi: Accertato il mancato rinnovo della concessione demaniale di terreno agricolo, l'Amministrazione ha facoltà di “procedere in via amministrativa” per rientrare nel possesso del complesso demaniale medesimo, ovvero di “valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso” previsti dal codice civile (art. 823, comma 2, del c.c.).

Estratto: «6. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, il ricorso merita accoglimento e per l'effetto deve ritenersi accertato il mancato rinnovo della concessione amministrativa rep. 721 del 14 aprile 2003 avente ad oggetto il complesso demaniale sito in Agre di Sedico (BL) sopra descritto, con conseguente facoltà per l'Amministrazione di “procedere in via amministrativa” per rientrare nel possesso del complesso demaniale medesimo, ovvero di “valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso” previsti dal codice civile (art. 823, comma 2, del c.c.).»

COMUNE DI ROMA: LA DISTANZA MINIMA DAGLI ACCESSI ALLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA SI RIFERISCE AI BANCHI DI VENDITA DEGLI AMBULANTI E NON ANCHE ALLE O.S.P. PER COMMERCIO SU SEDE FISSA

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.2116 del 09/05/2017 Relatore: Fabio Franconiero -
Presidente: Carlo Saltelli

DEMANIO E PATRIMONIO -> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE -> OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -> CASISTICA

Sintesi: Nel Comune di Roma, l'esigenza di ordine e sicurezza pubblica di tenere liberi gli accessi delle stazioni della metropolitana da ingombri da essa perseguite, attraverso l'imposizione di distanze minime da queste ultime, si riferisce ai «banchi di vendita» dei commercianti ambulanti e non anche alle occupazioni di suolo pubblico serventi al commercio su sede fissa.

Estratto: «9. Lo stesso provvedimento è anche illegittimo per eccesso di potere derivante dall'errata applicazione delle più volte citate ordinanze prefettizie nn. 618 e 38549 del 2005, come dedotto dalla Feab nel terzo motivo d'appello. Come si evince dalla lettura della motivazione di questi provvedimenti presupposti, l'esigenza di ordine e sicurezza pubblica di tenere liberi gli accessi delle stazioni della metropolitana da ingombri da essa perseguite, attraverso l'imposizione di distanze minime da queste ultime, si riferisce ai «banchi di vendita» dei commercianti ambulanti e non anche alle occupazioni di suolo pubblico serventi al commercio su sede fissa, come quella dell'odierna appellante.»

ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE IN EDIFICIO CON VINCOLO STORICO ARCHITETTONICO: NECESSARIA LA VALUTAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA ANCHE IN ASSENZA DI INTERVENTI EDILIZI

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.2185 del 11/05/2017 Relatore: Roberto Giovagnoli -
Presidente: Carlo Saltelli

PROCEDURA -> SILENZIO -> SILENZIO ASSENSO

Sintesi: L'avvio di attività di ristorazione in un immobile sottoposto a vincolo culturale e architettonico necessita di provvedimento espresso da parte della Soprintendenza, non potendo trovare applicazione l'istituto del silenzio-assenso, espressamente escluso, ex art. 20 comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241, per i procedimenti riguardanti, fra l'altro, il patrimonio culturale.

DEMANIO E PATRIMONIO -> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE -> BENI CULTURALI

Sintesi: La sussistenza di un vincolo storico architettonico sull'edificio in cui insiste un'attività di ristorazione evidenzia la presenza di interessi pubblici afferenti alla tutela del patrimonio culturale che richiedono, anche a prescindere dal compimento di attività edilizie od urbanistiche, una valutazione espressa di compatibilità da parte della Soprintendenza.

Estratto: «La questione centrale oggetto del giudizio è rappresentata dall'esistenza, o meno, di un valido titolo per l'esercizio dell'attività di ristorazione, in capo alla Food Fiore s.r.l., nei locali di Via Borgognona nn. 43/44. Tale titolo, ad avviso della Sezione, non può individuarsi nell'istanza presentata in data 26 novembre 2009 (prot. n. 89837) dal sig. De Simone, né di conseguenza nella S.c.i.a. di sub-ingresso presentata nel febbraio 2012 dalla Food Fiore s.r.l. Invero alla luce del vincolo culturale insistente non soltanto sulla facciata del palazzo (come erroneamente sostenuto dalla odierna appellante), ma sull'intero Palazzo Bernini, l'avvio dell'attività di ristorazione necessitava di provvedimento espresso da parte della Soprintendenza, non potendo nel caso di specie trovare applicazione l'istituto del silenzio-assenso, espressamente escluso, ex art. 20 comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241, per i procedimenti riguardanti, fra l'altro, il patrimonio culturale. Ne consegue l'illegittimità anche della determinazione dirigenziale prot. n. CA/38761/2013 del 24 aprile 2013 di concessione demaniale permanente, trattandosi di atto che presuppone l'esistenza di valido titolo per l'esercizio dell'attività di ristorazione.¹⁶ Non hanno pregio le doglianze della società appellante, secondo cui l'apertura di un'attività di ristorazione all'interno di un bene culturale non richiederebbe il rilascio di un atto autorizzatorio da parte dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo nel caso (come quello di specie) in cui non vengano compiute sul bene operazioni edilizie od urbanistiche di alcun tipo. La sussistenza del vincolo storico architettonico sull'edificio in cui insiste il locale in questione evidenzia la presenza di interessi pubblici afferenti alla tutela del patrimonio culturale che richiedono, anche a prescindere dal compimento di attività edilizie, una valutazione espressa di compatibilità da parte della Soprintendenza.»

L'IMPUGNAZIONE DINNANZI AL PREFETTO DEL VERBALE DI POLIZIA NON IMPEDISCE LO SGOMBERO DEL BENE PUBBLICO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.2190 del 11/05/2017 Relatore: Alessandro Maggio -
Presidente: Carlo Saltelli

DEMANIO E PATRIMONIO → ABUSI DEI PRIVATI → AUTOTUTELA → RAPPORTO CON L'OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sintesi: Il procedimento di opposizione alla sanzione pecuniaria irrogata per violazione del codice della strada, avviato davanti al Prefetto, non interferisce in alcun modo con il potere dell'amministrazione di disporre il rilascio dell'area abusivamente occupata e di sanzionare il trasgressore con la chiusura dell'esercizio come consentito dalla normativa di settore (L. 15/7/2009, n. 94, art. 3, comma 16).

Estratto: «b) la determinazione dirigenziale n. CA/502/2016 non avrebbe dovuto essere emanata stante la pendenza, di fronte al Prefetto, del procedimento di opposizione avverso l'irrogata sanzione per violazione del codice della strada, opposizione da ritenersi accolta in virtù dell'art. 204, comma 1 bis del detto codice;[omissis]Altrettanto infondata è la censura di cui alla lett. b).Invero, contrariamente a quanto le appellanti ritengono, il procedimento di opposizione alla sanzione pecuniaria irrogata per violazione del codice della strada, avviato davanti al Prefetto, non interferiva in alcun modo con il potere dell'amministrazione di disporre il rilascio dell'area abusivamente occupata e di sanzionare il trasgressore con la chiusura dell'esercizio come consentito dalla normativa di settore (L. 15/7/2009, n. 94, art. 3, comma 16).»

DEMANIO E PATRIMONIO → CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE → OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO → SILENZIO

Sintesi: L'art. 20 della L. 7/8/1990 n. 241, nel testo vigente sino alle modifiche introdotte con le novelle del 2005, delimitava l'ambito di operatività del silenzio assenso ai procedimenti di tipo autorizzatorio preordinati a munire l'interessato di un titolo per il legittimo esercizio di una determinata attività: restavano, invece, esclusi dalla sua portata applicativa i procedimenti concessori e in particolare quelli finalizzati al rilascio delle concessioni c.d. traslative, fra le quali quella necessaria per l'occupazione di suolo pubblico.

Estratto: «In primo luogo occorre rilevare che l'art. 20 della L. 7/8/1990 n. 241, nel testo vigente sino alle modifiche introdotte con le novelle del 2005, stabiliva che: "Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento". La trascritta disposizione delimitava, quindi, l'ambito di operatività del silenzio assenso ai procedimenti di tipo autorizzatorio preordinati a munire l'interessato di un titolo per il legittimo esercizio di una determinata attività; Restavano, invece, esclusi dalla sua portata applicativa i procedimenti concessori e in particolare quelli finalizzati al rilascio delle concessioni c.d. traslative, fra le quali quella necessaria per l'occupazione di suolo pubblico.Oltre a ciò vi è da osservare che la norma non era di immediata applicazione, posto che la stessa rimandava ad apposito regolamento l'individuazione dei casi in cui l'inerzia, protratta per il tempo prefissato, poteva valere assenso e non risulta l'intervenuta adozione di un regolamento che

includesse i procedimenti concessori tra quelli definibili mediante silenzio assenso. A prescindere dalle considerazioni appena svolte, assume, comunque, rilievo dirimente la circostanza che con le non impugnate determinazioni dirigenziali sopra menzionate, l'amministrazione comunale ha espressamente negato la reclamata concessione di suolo pubblico, per cui anche laddove sull'istanza della S. si fosse a suo tempo formato il silenzio assenso, i suoi effetti risulterebbero superati dalle dette determinazioni, la prima delle quali ha, inoltre, privato di effetti, come più già rilevato, l'ordinanza cautelare n. 5492/2000, che, in ogni caso, è ormai venuta meno a seguito della sentenza 21/2/2017, n. 2661, che ha definito nel merito il relativo ricorso. Contrariamente, poi, a quanto le appellanti mostrano di ritenere, le citate determinazioni erano idonee a produrre i propri effetti indipendentemente dal fatto che fossero state comunicate alla S., non costituendo la detta comunicazione condizione di efficacia delle stesse. Nel descritto contesto nemmeno la B. è potuta subentrare in un legittimo rapporto concessorio, non essendosi quest'ultimo mai perfezionato.»

L'UTILIZZO DELL'AREA ANTISTANTE L'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PUR SE TEMPORANEA E CONSIDERATA DI MERO ABBELLIMENTO CONFIGURA O.S.P. CON IL FINE DI COMMERCIO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.2197 del 11/05/2017 Relatore: Daniele Ravenna -
Presidente: Carlo Saltelli

DEMANIO E PATRIMONIO → ABUSI DEI PRIVATI → SANZIONI COMMERCIALI → LEGGE 94/2009

Sintesi: L'utilizzo protratto nel tempo di un'area antistante il locale ove si esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con la collocazione di tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere, ancorché sia di natura estemporanea e possa soggettivamente venire considerata abbellimento a natura amatoriale, configura inequivocabilmente occupazione di suolo pubblico con il fine di commercio, da qualificarsi abusiva ove sine titulo e pertanto ricadente in tal caso nella fattispecie prevista dall'articolo 3, comma 16, della legge n. 94 del 2009, che dà titolo al Sindaco a ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni.

Estratto: «5.1, In primis va affermato che, contrariamente all'asserzione dell'appellante, l'utilizzo protratto nel tempo dell'area antistante il locale ove si esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con la collocazione di tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere, ancorché possa soggettivamente considerata abbellimento a natura amatoriale, configura inequivocabilmente occupazione di suolo pubblico con il fine di commercio, da qualificarsi abusiva ove sine titulo e pertanto ricadente in tal caso nella fattispecie prevista dall'articolo 3, comma 16, della legge n. 94 del 2002, che dà titolo al Sindaco a ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni. 5.2. Al riguardo deve segnalarsi che l'art. 1, comma 3, lettera a) della delibera consiliare n. 119 del 30 maggio 2005 ("Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico – OS e del canone COSAP") fa ricadere nell'ambito applicativo della disciplina in parola "l'occupazione di spazi e di aree (...) con e senza autorizzazione senza distinzioni e limitazioni di sorta". Non vale pertanto ad escludere l'applicabilità di tale normativa l'eventuale natura estemporanea o le particolari modalità dell'occupazione (con

tavolini, sedie e ombrelloni senza la stabile infissione al suolo di detti manufatti); d'altra parte ciò rende irrilevante la dedotta doglianza relativa al sacrificio del principio della libertà di attività commerciale, dal momento che i vincoli così imposti non incidono direttamente sulla predetta libertà, né la fanno scemare in maniera significativa, non essendo irragionevoli, illogiche o arbitrarie le norme regolamentari richiamate che all'evidenza effettuano il necessario bilanciamento con altri valori di rango costituzionale, a partire dalla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico.»

LA DESTINAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO ALLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA NON È UN RAPPORTO CONCESSORIO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.2263 del 15/05/2017 Relatore: Andrea Pannone -
Presidente: Luciano Barra Caracciolo

DEMANIO E PATRIMONIO → DEMANIO → DEMANIO MARITTIMO → DESTINAZIONE PUBBLICA SENZA CONCESSIONE

Sintesi: Il bene appartenente al demanio marittimo ed indiscutibilmente utilizzato per la sicurezza del servizio di trasporto ferroviario, della cui rilevanza pubblica non si può certamente dubitare, va qualificato come di “consegna” ai sensi dell'art. 36 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Sintesi: La natura giuridica del soggetto (pubblico o privato) che utilizza il bene è assolutamente irrilevante al fine dell'applicazione degli articoli 34 del Codice della navigazione e dell'articolo 36 del suo regolamento di esecuzione.

Sintesi: Dalla destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici, ai sensi dell'art. 34 del Codice della navigazione e dell'articolo 36 del suo regolamento di esecuzione, discende l'esclusione di qualsiasi obbligo di natura finanziaria a carico della parte beneficiata.

Estratto: «10. Al giudice adito si chiede di qualificare un rapporto, già esistente e definito concessorio, come di “consegna” ai sensi dell'art. 36 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. Tale domanda è ammissibile perché nell'ambito della giurisdizione esclusiva il giudice può riconoscere il diritto senza dover preventivamente procedere all'annullamento di atti. Tale domanda è poi fondata perché il bene su cui si controverte appartiene al demanio marittimo ed è indiscutibilmente utilizzato per la sicurezza del servizio di trasporto ferroviario della cui rilevanza pubblica non si può certamente dubitare. È la natura del bene (demanio marittimo) e la sua concreta utilizzazione per un fine pubblico che esclude l'obbligo di corrispondere un canone. In altri termini la natura giuridica del soggetto (pubblico o privato) che utilizza il bene è assolutamente irrilevante al fine dell'applicazione degli articoli 34 del Codice della navigazione e dell'articolo 36 del suo regolamento di esecuzione. Da tale riconoscimento resta di conseguenza escluso qualsiasi obbligo di natura finanziaria a carico di parte appellante.»

L'UTILIZZO DEL BENE DEMANIALE MARITTIMO PER LA SICUREZZA DEL TRASPORTO FERROVIARIO ESCLUDE L'OBLIGO DI CORRISPONDERE UN CANONE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.2265 del 15/05/2017 Relatore: Andrea Pannone -
Presidente: Luciano Barra Caracciolo

DEMANIO E PATRIMONIO -> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE -> CANONE ->
DEMANIO MARITTIMO -> USI PUBBLICI DI ENTI NON PROPRIETARI

Sintesi: L'appartenenza di un bene al demanio marittimo e il suo correlato utilizzo per la sicurezza del servizio di trasporto ferroviario, uso della cui rilevanza pubblica non si può certamente dubitare, esclude l'obbligo di corrispondere un canone.

Sintesi: La natura giuridica del soggetto (pubblico o privato) che utilizza il bene del demanio marittimo è assolutamente irrilevante al fine dell'applicazione degli articoli 34 del Codice della navigazione e dell'articolo 36 del suo regolamento di esecuzione.

Estratto: «10. Al giudice adito si chiede di qualificare un rapporto, già esistente e definito concessorio, come di “consegna” ai sensi dell'art. 36 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. Tale domanda è ammissibile perché nell'ambito della giurisdizione esclusiva il giudice può riconoscere il diritto senza dover preventivamente procedere all'annullamento di atti. Tale domanda è poi fondata perché il bene su cui si controverte appartiene al demanio marittimo ed è indiscutibilmente utilizzato per la sicurezza del servizio di trasporto ferroviario della cui rilevanza pubblica non si può certamente dubitare. È la natura del bene (demanio marittimo) e la sua concreta utilizzazione per un fine pubblico che esclude l'obbligo di corrispondere un canone. In altri termini la natura giuridica del soggetto (pubblico o privato) che utilizza il bene è assolutamente irrilevante al fine dell'applicazione degli articoli 34 del Codice della navigazione e dell'articolo 36 del suo regolamento di esecuzione.»

GIUDIZIO -> GIURISDIZIONE E COMPETENZA -> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI

Sintesi: Le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici rientrano nell'ambito della giurisdizione esclusiva attribuita al giudice amministrativo dall'art. 133, comma 1, lettera b) del Cod. proc. amm.

Estratto: «9. Il Collegio preliminarmente osserva che la questione dedotta si inquadra (in senso ampio) nell'ambito della giurisdizione esclusiva attribuita al giudice amministrativo dall'art. 133, comma 1, lettera b) (le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici) del Cod. proc. amm.. L'appellante chiede che il giudice adito accerti che RFI «ha titolo a mantenere l'occupazione delle aree demaniali marittime di cui ai provvedimenti impugnati secondo il regime di cui agli artt. 34 Cod. nav. e 36 Reg. nav. mar. fino alla dismissione della infrastruttura ferroviaria e senza la necessità di concessione demaniale marittima ordinaria».

LA L. 191/2009 HA ABROGATO LE AUTORITÀ D'AMBITO MA NON IMPEDISCE ALTRE FORME DI COOPERAZIONE TRA ENTI LOCALI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.2320 del 16/05/2017 Relatore: Paolo Giovanni Nicolò Lotti - Presidente: Giuseppe Severini

COMUNITÀ EUROPEA ED ENTI TERRITORIALI → POTESTÀ LEGISLATIVA → SERVIZIO IDRICO

Sintesi: Il diritto dell'Unione europea non sottrae agli Stati membri la competenza a decidere quale sia l'ambito organizzativo ottimale, anche in termini dimensionali, per lo svolgimento dei servizi di interesse economico generale, tra cui certamente ricade il servizio idrico integrato, né quali siano le forme di gestione più adeguate.

Estratto: «8. Infine, le eccezioni di legittimità costituzionale e di illegittimità comunitaria del d.l. n. 133-2014 per contrasto con la disciplina europea appaiono manifestamente infondate. Le prime eccezioni, infatti, sono già state di recente esaminate dalla sentenza della Corte costituzionale 12 marzo 2015, n. 32, che ha considerato la compatibilità costituzionale di quella razionalizzazione del servizio idrico integrata: l'obbligo di conferimento oggetto del presente giudizio vi è coerente. Appare poi manifestamente infondata l'accezione di difetto dei requisiti di necessità e urgenza delle disposizioni del 2014; perché l'approvvigionamento idrico rappresenta una risorsa vitale, la cui urgenza è in re ipsa. Parimenti infondata è la richiesta di pregiudiziale comunitaria, comunque generica. I Comuni appellanti, infatti, non dimostrano né sotto quali profili la disciplina nazionale si porrebbe in concreto contrasto con le norme del Trattato, poste in tema di tutela della concorrenza (art. 106 TFUE) e di tutela dell'ambiente (art. 192, par. 2 TFUE), né in quali termini la normativa statale o regionale abbia ecceduto dalla sfera di discrezionalità attribuita agli Stati membri dal diritto derivato, né, infine, quali siano gli elementi di collegamento che giustifichino la rilevanza europea della fattispecie qui in discussione. D'altra parte, il diritto dell'Unione europea non sottrae agli Stati membri la competenza a decidere quale sia l'ambito organizzativo ottimale, anche in termini dimensionali, per lo svolgimento dei servizi di interesse economico generale, né quali siano le forme di gestione più adeguate.»

DEMANIO E PATRIMONIO → ACQUE → SERVIZIO IDRICO INTEGRATO → AUTORITÀ D'AMBITO

Sintesi: La disciplina di cui all'art. 2, comma 186-bis, l. 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) ha abrogato solo le autorità d'ambito in forma di persona giuridica, perché incompatibili con le esigenze di razionalizzazione organizzativa e di riduzione della spesa pubblica; ma non ha inciso su altre forme volontarie di cooperazioni tra enti locali, cui la successiva normativa, sia statale che regionale, dà il compito di garantire l'ordinata ed efficiente gestione del servizio idrico integrato.

Estratto: «4. La disciplina nazionale di cui all'art. 2, comma 186-bis, l. 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)), cui fanno riferimento le appellanti, ha abrogato solo le autorità d'ambito in forma di persona giuridica, perché incompatibili con le esigenze di razionalizzazione organizzativa e di riduzione della spesa pubblica; ma non ha inciso su altre forme volontarie di cooperazioni tra enti locali, cui la successiva normativa, sia statale che regionale, dà il compito di garantire l'ordinata ed efficiente gestione del servizio idrico integrato. Infatti, l'abrogazione dell'art. 148 d.lgs. n. 152 del 2006, che prevedeva autorità d'ambito dotate di personalità giuridica, implica soltanto, ai presenti fini, che il trasferimento delle competenze organizzative e gestionali avvenga nei confronti di un soggetto privo di personalità